



TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 807/2020 promossa da:

RICORRENTE

Contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

RESISTENTE

Il Giudice dott. Andrea Marangoni,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/11/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 22/09/2020, la ricorrente indicata in epigrafe, premettendo di essere titolare di assegno sociale n. 04012649 Cat. AS, con decorrenza dal 01.07.2012, la cui erogazione è stata sospesa (a suo dire illegittimamente) dal 1° maggio 2020, ha chiesto che venga ordinato all'INPS di ripristinarne immediatamente il pagamento, condannandolo al versamento in suo favore delle somme dovute per le mensilità sospese, dal 01.05.2020 compreso oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e maggiorazioni sociali ex L. 448/2001 dalla maturazione al saldo nonché alle ulteriori quote mensili maturate e maturandi per i titoli di cui sopra.

Si è costituito l'INPS, il quale ha eccepito, per quanto di interesse, che dall'esame del passaporto della ricorrente sarebbe risultato che la titolare della prestazione si sarebbe allontanata dall'Italia per periodi superiori al mese (dal 20/12/2015 al 02/02/2016 e dalle 24/05/2016 al 07/08/2016) e che vi sarebbe stato un timbro di uscita in data 15/08/2019 senza che ci fosse il corrispondente timbro di rientro.

Dunque, ha dedotto di aver sospeso l'erogazione della prestazione in attesa del rientro in Italia dell'interessata.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in riserva all'udienza del 26.11.2020.

L'assegno sociale (che ha sostituito, a decorrere dal 1.1.1996, la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata, previa domanda, in favore dei cittadini, che si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

I requisiti necessari sono: l'età (attualmente 67 anni); lo stato di bisogno economico; la cittadinanza italiana (ovvero per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza; per i cittadini extracomunitari. Titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ex carta di soggiorno); la residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Occorre altresì il requisito reddituale, in base al reddito personale per i cittadini non coniugati oppure in base al reddito cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati. In particolare, per un soggetto singolo, non coniugato, il reddito personale non deve superare il limite di euro 5.830,76 (ovvero di euro 5.824,91 a partire dal 2016) mentre per i soggetti coniugati il limite reddituale è di euro 11.661,52 (ovvero di euro 11.649,82 a partire dal 2016).

La prova del requisito reddituale deve essere fornita mediante apposita certificazione da parte degli uffici finanziari ma l'INPS può eccepire l'esistenza di una situazione di fatto diversa da quella indicata in detta documentazione (Cass. sez. lav. n. 4155/01; n. 317/96; n. 6085/91; n. 2273/86).

La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che "In tema di assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge n. 335 del 1995 spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale, determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla legge speciale". (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato la spettanza dell'assegno sociale al richiedente, in quanto titolare di una attività artigiana che lasciava presumere la sussistenza di un reddito, ancorché di carattere indeterminato) (Cass. civ. sez. lav. 19.11.2010 n. 23477).

E con particolare riferimento al reddito ha statuito che l'ente previdenziale può sempre rilevare eventuali frodi (Cass. n. 847/87n. 317/96).

Ciò premesso in linea generale, nel caso di specie, nei limiti della cognizione sommaria propria del procedimento cautelare, si rileva come non sia contestazione il possesso dei requisiti per la fruizione della prestazione assistenziale *de qua*.

L'INPS ha eccepito di aver provveduto alla sospensione dell'erogazione della prestazione in ragione dell'allontanamento dal territorio dello Stato nell'anno 2019 senza che sia provato che l'assistibile vi abbia fatto rientro.

La Cassazione ha statuito che, in ipotesi di assegno sociale riconosciuto a favore di un cittadino extracomunitario, il mero allontanamento temporaneo del beneficiario dal territorio nazionale, tale da non mettere in discussione la residenza in Italia, non comporta la sospensione del diritto alla prestazione, il quale, pertanto, sussiste anche per il periodo in cui l'assistito si è volontariamente allontanato dal luogo di dimora abituale (Cassazione civile sez. lav., 29/08/2016, n.17397).

Tanto premesso, nei limiti della già citata sommarietà del giudizio, posto che l'INPS non ha provveduto alla revoca bensì alla mera sospensione, che dalle risultanze anagrafiche la ricorrente appare ancora residente in Italia e che dal rilascio della procura può presumersi che, in ogni caso, vi abbia fatto ritorno (considerata anche la non chiara intellegibilità delle annotazioni sul passaporto) lo scrivente ritiene che sia illegittima la censurata sospensione *sine die* dell'erogazione della prestazione assistenziale, con conseguente sussistenza del *fumus boni iuris*.

Appare altresì integrato il requisito del *periculum in mora*, considerato che il diritto cui è preordinata la richiesta tutela interinale rientra tra i diritti a contenuto patrimoniale aventi funzione non patrimoniale, in quanto consente al titolare il soddisfacimento di bisogni primari che non potrebbero altrimenti essere soddisfatti.

Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene meritevole di accoglimento l'istanza cautelare.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 37 del 8.3.2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 96 del 26.4.2018, in vigore dal successivo 27.4.2018). In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria (per controversie cautelari di valore indeterminabile – complessità bassa), e si determina in € 1.823,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

P.Q.M.

- 1) ordina all'INPS di ripristinare l'assegno sociale n. 04012649 Cat. AS a favore della sig.ra _____, sospeso dall'1.5.2020 a decorrere da tale data, oltre alla maggiorazione sociale ex L. 448/2001 ed interessi legali con analoga decorrenza;
- 2) condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.823,00, oltre rimb. forf., IVA e CPA.

Si comunichi.

Modena, 15 dicembre 2020

Il Giudice Del Lavoro

Andrea Marangoni